

(N. 2272-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GERINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1957 (V. Stampato n. 2779)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 25 NOVEMBRE 1957

---

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1957

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 1955.

---

ONOREVOLI SENATORI. — La Conferenza di diritto internazionale privato, nella sua VII sessione svoltasi all'Aja nell'ottobre 1951, elaborò un progetto di Convenzione sulla legge applicabile alle vendite di carattere internazionale di oggetti mobili corporali.

La Convenzione, sostanzialmente:

accoglie il principio dell'autonomia dei contraenti nella determinazione della legge applicabile;

in mancanza di una espressa od implicita (in base di previsti criteri) designazione delle parti, prevalenza del luogo di ricevimento della commessa; salvo per le vendite sottoposte ad una regolamentazione disposta da norme

cogenti del luogo dove si effettuano, per le quali dovrà applicarsi la legge del luogo di vendita.

Le norme della Convenzione, ampiamente discusse anche con il concorso dei delegati italiani alla indicata Conferenza, non recano importanti alterazioni al sistema italiano di diritto internazionale privato quale risulta dai principi di cui all'articolo 25 delle disposizioni preliminari al Codice civile e pertanto la recezione nell'ordinamento italiano appare giustificata.

Si propone pertanto la ratifica della Convenzione.

GERINI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 1955.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.